



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: **SCHEDA CARBURANTE, BENI OBSOLETI E “SPESOMETRO” SEMPLIFICATI**

Tra le disposizioni contenute nel decreto Sviluppo, ve ne sono alcune finalizzate all'introduzione di semplificazioni in relazione ad alcuni adempimenti delle imprese.

Scheda carburante

Il decreto Sviluppo introduce una situazione di esonero dalla compilazione della scheda carburante, ossia lo strumento di certificazione che viene usato dai contribuenti per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione. Su tale documento l'esercente attesta il rifornimento e accerta il mezzo rifornito, apponendo timbro e firma. Nel decreto Sviluppo è prevista la possibilità di evitare la compilazione di tale documento nel caso in cui il carburante sia acquistato attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare **carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate**.

Nella sostanza, quindi, viene introdotta una nuova ipotesi di esonero dall'obbligo di compilazione della scheda carburante per i soggetti Iva (senza alcuna distinzione o limitazione e quindi soggetti interessati sono sia imprese che professionisti, sia organizzati in forma individuale che collettiva) che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte elettroniche.

Tuttavia, vi sono ancora aspetti poco chiari, in particolare:

- ➔ come possa essere portata in detrazione l'Iva relativa a tali adempimenti visto che, se non si utilizza la carta carburante, non vi è alcun documento in cui viene evidenziata l'imposta?
- ➔ è ammesso il pagamento “misto”? Ovvero, nel medesimo periodo prescelto (mese / trimestre) è possibile effettuare alcuni rifornimenti in contanti (quindi con compilazione della scheda carburante) e altri con carte elettroniche (quindi senza scheda carburante)? Stante il tenore della norma, parrebbe di no.

In attesa di chiarimenti, si invita la clientela a continuare con le consuete modalità, quindi certificando tutti i rifornimenti tramite compilazione della scheda carburante.

Distruzione di beni

Il decreto Sviluppo ha elevato la soglia entro la quale è possibile documentare la distruzione di beni attraverso un semplice atto notorio.

Al riguardo, si ricorda che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico, deve essere provata:

- ➔ da comunicazione scritta da inviare agli uffici indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. Tale comunicazione non va inviata qualora la distruzione venga disposta da un organo della Pubblica Amministrazione;

- ➔ da verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni;
- ➔ da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68 nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati (nella previsione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto Sviluppo) non fosse superiore a dieci milioni delle vecchie lire (pari ad € 5.164,57). Dal verbale e dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati. Il decreto Sviluppo prevede l'**innalzamento a 10 mila euro** della soglia di valore dei beni per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;
- ➔ da documento di cui al DPR n.472/96, progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Come precisato dalla C.M. n.193/E/98, le procedure formali descritte si rendono applicabili tutte le volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.

Tali procedure non si applicano quando le distruzioni non dipendono dalla volontà dell'imprenditore e dall'eccezionalità dell'operazione, ma sono normalmente connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazione o superamento del prodotto per le quali permangono le specifiche procedure autorizzate dall'Amministrazione Finanziaria. Tali procedure, inoltre, non si applicano per trasformazioni di merci in beni residuali che rientrano nell'attività propria dell'impresa.

Inoltre, i contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante apposito formulario di identificazione.

Semplificazioni allo "spesometro"

Il decreto Sviluppo interviene anche per mitigare il c.d. "spesometro" introdotto con il D.L. n.78/10, concernente l'obbligo di monitorare le operazioni di importo superiore ad € 3.000. Per semplificare il compito dei contribuenti, fino allo scorso 30 aprile 2011 era previsto un esonero per le operazioni più difficili da tracciare, ossia quelle per le quali non esiste obbligo di fatturazione (quindi quelle che possono essere certificate con strumenti alternativi, quali lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale). Si ricorda che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14/04/11 è stata disposta una proroga di tale moratoria sino al prossimo 1/07/11. Il decreto Sviluppo introduce alcune semplificazioni, che però riguardano solo specifiche fattispecie:

- ➔ La prima semplificazione è subordinata all'utilizzo di alcuni mezzi di pagamento, ossia le **carte elettroniche** (carte di credito, di debito o prepagate), obbligando al monitoraggio le operazioni regolate con ogni altro mezzo (quindi permangono immutati gli obblighi nel caso di altri mezzi di pagamento anche diversi dal contante, come assegni e bonifici);
- ➔ Inoltre l'esonero riguarda una specifica categoria di committenti / acquirenti, ossia contribuenti non titolari di partita Iva. Non è ancora chiarito se permane obbligo di monitoraggio in relazione alle spese che i titolari di partita Iva effettuano per l'acquisto di beni e servizi destinati alla propria sfera privata (si pensi all'imprenditore o al professionista che utilizzano la carta di credito per pagare le vacanze della propria famiglia).



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Appena saranno disponibili i chiarimenti offerti dall'Amministrazione Finanziaria, si provvederà ad informare tempestivamente la clientela in modo tale da poter organizzare nella maniera più puntuale possibile la raccolta dei dati relativi alle operazioni al dettaglio poste in essere a decorrere dal prossimo 1/07/11.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.